

Unioncamere prepara le imprese al registro del titolare effettivo

Antiriciclaggio

Atteso il decreto ministeriale con gli standard tecnici per la comunicazione

**Alessandro Galimberti
Valerio Vallefuoco**

Un altro step di avvicinamento al varo del registro dei titolari effettivi presso l'ufficio del registro delle imprese.

Unioncamere sta inviando a società di capitali, a trust, ad associazioni e fondazioni una Pec per preparare i nuovi obblighi alle comunicazioni legate alla disciplina antiriciclaggio.

Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 aveva già dato le disposizioni per la comunicazione, l'accesso e la consultazione dei dati e

delle informazioni relativi alla titolarità effettiva. Si potrà consultare la visura aggiornata della sezione speciale del Registro per verificare chi rappresenta l'impresa e i titolari effettivi, accedendo direttamente da un link dedicato già predisposto (<https://titolareffettivo.registroimprese.it/>). Secondo Unioncamere per comunicare i dati del T.e. è possibile utilizzare il nuovo applicativo «Dire», oppure altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorrerà aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo Pec per ricevere le comunicazioni della Camera di Commercio. Non sarà consentita la procura speciale. I soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo dovranno presentare la comunicazione entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale del provvedimento attuativo del Mise. La sanzione per mancata o tardiva comunicazione è amministrativa, da 103 a 1.032 euro. La comunicazione mendace è invece di rilevanza penale (articolo 55, Dlgs 231/2007), con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10mila a 30mila euro. Per i soci, infine, il rifiuto o l'inerzia a comunicare agli amministratori le informazioni, o fornire informazioni palesemente false, rende non esercitabile il diritto di voto ed impugnabili le delibere assembleari con loro voto determinante. Per questo sul rispetto dovrebbe vigilare anche il Collegio sindacale.

A inizio settembre il Garante privacy aveva dato parere favorevole (n°241/2022) all'istituzione negli ordini professionali della banca dati centralizzata, parere chiesto dal Mef in relazione al Dlgs 231. Ora manca solo il decreto "tecnico" del Mise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso

Il Registro e le nuove Sezioni

Con il decreto interministeriale n° 55 dell'11 marzo scorso, entrato in vigore il 9 giugno, sono state istituite le sezioni speciale e autonoma del Registro delle imprese, a cui comunicare i dati e relativi alla titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici «affini» al trust. Il decreto disciplina anche l'accesso al Registro da parte di

autorità, di soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, compresi i portatori di interessi diffusi.

La Pec di Unioncamere

Nei giorni scorsi Unioncamere ha inviato ai nuovi obbligati un preavviso di entrata in funzione delle nuove attività, che saranno esclusivamente digitali.

Il decreto "tecnico"

Per l'avvio delle comunicazioni obbligatorie serve ora solo il

decreto del Mise sugli standard tecnologici, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento gli obbligati avranno 60 giorni di tempo per comunicare i dati, da replicare ogni 12 mesi ma da aggiornare entro 30 giorni in caso di modifiche.

Il via libera del Garante

A settembre il Garante privacy aveva dato parere favorevole alle banche dati Aml tenute dagli ordini professionali

